

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 06/10/2014

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2014, n. 39

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12

- 1. All'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari), come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1992, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) al comma 1, le parole "venti anni" e le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e dopo la parola "arredamento" sono aggiunte le seguenti: "fermi restando i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o regionale.";
- b) al comma 3, le parole "venti anni" e le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"; c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.".

Art. 2 Vincolo di destinazione ex legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 -Norma transitoria

- 1. Per gli immobili incentivati ai sensi della I.r. 12/1989 prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia disposti da ogni altra norma statale o regionale, il vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui all'articolo 5 della stessa I.r. 12/1989 si intende cancellato trascorso un periodo di cinque anni dalla sua apposizione.
- 2. I proprietari beneficiari possono ordinare a loro cura e spese, alla conservatoria dei registri immobiliari, competente per territorio, le cancellazioni delle relative trascrizioni. Trascorso il medesimo periodo temporale si intende estinta l'apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico alberghiera sottoscritta dai beneficiari delle provvidenze di cui alla l.r. 12/1989 non proprietari dell'immobile.

La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 settembre 2014

VENDOLA